



# COMUNE DI VILLALAGO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

VILLALAGO  
PROFUMA NATURA.



Pubb. n. 239 del 03.06.2023

## ORDINANZA N° 13 del 03.06.2023

### OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA N.8 DEL 23.05.2023

#### IL SINDACO

**CONSIDERATA** la presenza di fauna selvatica protetta nelle aree boscate immediatamente periferiche attraversate da strade urbane;

**CONSIDERATO** che le specie protette presenti sul territorio di Villalago devono essere particolarmente tutelate ai sensi delle normative internazionali, comunitarie e nazionali;

**RITENUTO OPPORTUNA** la necessità di evitare ogni interazione tra gli esemplari di fauna selvatica presente e le persone anche al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica;

**ACCERTATA** la necessità di adottare opportuni provvedimenti indispensabili, per la sicurezza stradale, per la tutela ed incolumità pubblica, nonché per regolamentare ulteriormente i provvedimenti di salvaguardia già in atto;

**VISTA** la L.R. n.15/2016;

**VISTO** il P.A.T.O.M. approvato e sottoscritto dalla Regione Abruzzo con DGR 14/06/2014 n.469 ed i relativi successivi programmi attuativi;

**VISTA** la L.R. 25/1988;

**VISTA** la L.R. 3/2014 art. 45 e 37;

**VISTO** il D.lgs n.267/2000;

**VISTI** gli art. 6 e 7 del Nuovo Codice Della Strada, emanato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

#### ORDINA

- 1) È ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO ASSOLUTO, SIA VEICOLARE CHE PEDONALE, LUNGO LA PISTA FORESTALE CHE COLLEGA L'ABITATO DI VILLALAGO CON LA LOCALITA' MACCHIA DI ROSE AD ESCLUSIONE DEI RESIDENTI E DELLE DITTE SPECIFICAMENTE AUTORIZZATE PER RAGIONI DI LAVORO;
- 2) È ISTITUITO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E TRANSITO ASSOLUTO, SIA VEICOLARE CHE PEDONALE LUNGO LA STRADA PANORAMICA (ALTA) "QUARTO AVANTI" AD ECCEZIONE DEI MEZZI AUTORIZZATI PER RAGIONI DI LAVORO, COME DA SEGNALETICA APPOSTA;
- 3) *E' ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI SULLA STRADA COMUNALE VIA SCIORE RENZO DALL'INTERSEZIONE LOCALITA' VIA DANTE ALIGHIERI VIA DON BOSCO (COME DA SEGNALETICA APPOSTA);*
- 4) *E' ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI VIA DELLA DIFESA -TRATTO URBANO DALL'INTERSEZIONE CON VIA DON GIOVANNI BOSCO FINO ALL'INTERSEZIONE VIA DELLA RISERVA (COME DA SEGNALETICA APPOSTA);*

- 5) I TRATTI DI STRADA SOPRAINDICATI, VIA SCIORE RENZO E VIA DELLA DIFESA QUALORA, RILEVATA LA NECESSITA' DI ULTERIORE REGOLAMENTAZIONE E PER RISCONTRATE ED EVIDENTI SITUAZIONI DI EMERGENZA, POSSONO ESSERE TEMPORANEAMENTE CHIUSE ALLA CIRCOLAZIONE SIA VEICOLARE CHE PEDONALE DAL PERSONALE DI SORVEGLIANZA E DAL PERSONALE DEDICATO PRESENTE;
- 6) IL DIVIETO DI AVVICINARSI AGLI ESEMPLARI DI FAUNA PROTETTA DI QUALSIASI SPECIE PRIORITARIA AI SENSI DELLA DIRETTIVA "HABITAT" 92/43/CEE, A PIEDI, IN AUTO O CON QUALUNQUE MEZZO A DISTANZE INFERIORI A 300 MT.;
- 7) IL DIVIETO DI ILLUMINARE CON QUALSIASI TIPO DI FONTE LUMINOSA GLI ESEMPLARI INDIVIDUATI QUALE SPECIE PRIORITARIE SE NON PER ATTIVITA' DI DISSUAZIONE MESSE IN ATTO DA PERSONALE AUTORIZZATO;
- 8) IL DIVIETO DI ALIMENTARE GLI ESEMPLARI DI FAUNA PROTETTA DALLA NORMATIVA VIGENTE IN QUALSIASI MODO ANCHE RENDENDO DISPONIBILI FONTI TROFICHE DESTINATE A SPECIE ANIMALI DOMESTICHE:
- 9) IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AGLI ESEMPLARI DI FAUNA PROTETTA, ANCHE AI SOLI FINI FOTOGRAFICI, DI STUDIO E RICERCA SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, COMPRESI I RESIDENTI.

#### SANZIONI

1. Le violazioni di cui ai punti: 1), 2) 3), 4) e 5), per quanto attiene alla circolazione veicolare, saranno sanzionate a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada;
2. Le violazioni di cui ai punti: 1) e 2), per quanto attiene alla circolazione pedonale, saranno sanzionate a norma dell'art. 7bis del D. Lgs. N. 267/2000, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.
3. Per la violazione di cui al punto 6) saranno sanzionate a norma dell'art.7bis del DL n.267/2000, con sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €500,00. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n.689/1981.
4. Oltre alle altre sanzioni previste dalle leggi in vigore con particolare riferimento a quelle riferite alla tutela del patrimonio.

**LA POLIZIA MUNICIPALE E LE FORZE DELL'ORDINE SONO INCARICATE DEL RISPETTO DELLA PRESENTE ORDINANZA.**

**Trasmettere la presente ordinanza alla Polizia Municipale locale, ai Carabinieri di Scanno, ai Carabinieri Forestali, alla Polizia Provinciale, al PNALM.**

*Avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica o notorietà del presente provvedimento, ovvero, in via alternativa, mediante il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa.*

**VILLALAGO, 03 giugno 2023.**

**IL SINDACO**  
**Fernando GATTA**

